

Pubblicato il 13/05/2021

N. 05697/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10368/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10368 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Federica Del Monte, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Glorioso, 16;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituito in giudizio;

per il riconoscimento del proprio diritto

all'adeguamento dell'assegno vitalizio percepito ai sensi della Legge 408/1998 e Legge 206/2004;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il dott. Filippo Maria Tropiano, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020;

Visto il ricorso proposto dalle parte esponenti, con il quale è stato chiesto l'adeguamento dell'assegno vitalizio percepito dagli istanti medesimi, in qualità di familiari del defunto ufficiale, indicato in atti, qualificato "vittima del dovere";

Rilevato che in particolare i ricorrenti chiedono di aumentare il detto importo, assumendo l'applicabilità della Legge 350/2003 (normativa che ha innalzato l'assegno de quo per le "vittime del terrorismo") anche alla cd. "vittime del dovere";

Rilevato che l'amministrazione non si è costituita in giudizio e che la causa è stata introitata per la decisione in data 28 aprile 2021, con avvertimento ex art. 73 comma 3 del codice di rito in ordine a possibili profili di difetto di giurisdizione;

Considerato che parte ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento dell'adeguamento dell'assegno percepito in forza dello status di "vittima del dovere" del proprio familiare defunto;

Rilevato che a far data dalla pronuncia della Corte di Cassazione - Sezioni Unite - 16 novembre 2016, n. 23300, la giurisdizione sul riconoscimento dello status di "vittima del dovere", in vista del conseguimento dei benefici connessi, spetta al giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale (così, da ultimo, Cons. St., Sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5488; T.A.R. Toscana, sez. I, 19 gennaio 2017, n. 63; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 21 agosto 2017, n. 9338).

La Suprema Corte di legittimità, più in particolare, ha infatti affermato che: "Fissato il punto decisivo costituito dal fatto che si è in presenza di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo, deve poi rilevarsi che tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con la amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio. Come si è visto, la norma di riferimento è la L. n. 266 del 2005, comma 564, che estende la disciplina dettata per i dipendenti pubblici (dalla L. n. 466 del 1980, comma 563) anche a "coloro" che abbiano subito infermità dipendenti da causa di servizio, delineando un'area che si estende al di là del rapporto di impiego pubblico e che ingloba, ad esempio, i militari di leva, o che potrebbe estendersi a forme regolate di volontariato, prevedendo diritti anche in favore loro o dei familiari superstiti. Come si è sottolineato in dottrina, si è in presenza di un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza

è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell'assistenza sociale" (Corte Cass., Sez. Un., 16 novembre 2016, n. 23300).

Ritenuto che le medesime Sezioni Unite, in occasione di un pronunciamento in ordine ai benefici di cui alla L. n. 266/2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, nell'assimilare tali benefici alle speciali elargizioni previste per legge in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, hanno affermato che quanto alle suddette fattispecie il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti interessati hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, in ordine sia alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze, sia alla misura ovvero all'adeguamento dell'assegno de quo, ribadendo così che la giurisdizione in materia è del giudice ordinario (Cass. S.U. 27 marzo 2017, n. 7761);

Considerato dunque che l'odierno ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, giurisdizione che va declinata in favore del giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere proseguito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.

Nulla sulle spese, data la mancata costituzione dell'amministrazione resistente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021, celebrata in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Filippo Maria Tropiano

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.